

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (79)483

Vol. 1979/0166

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

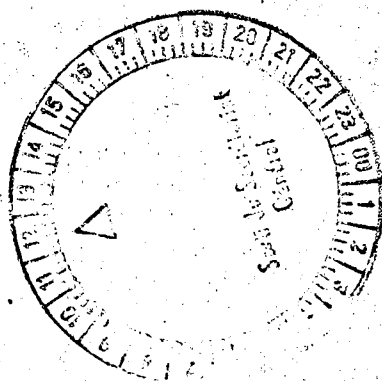
In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(79) 483 def.

Bruxelles, 6 settembre 1979

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
SUI RISULTATI DELLE DISCUSSIONI E DEI NEGOZIATI
PER UNA RIUNIONE AD ALTO LIVELLO SULLA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE DA TENERSI NELL'AMBITO DELLA COMMISSIONE
ECONOMICA PER L'EUROPA (13-16 NOVEMBRE 1979 A GINEVRA)



Risultati delle discussioni e dei negoziati per una riunione ad alto livello sulla protezione dell'ambiente, da tenersi nell'ambito della ECE-Ginevra (Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'Europa)

1. Conformemente alla decisione del Consiglio dell'8 marzo 1977, la Commissione ha partecipato alle discussioni e ai negoziati per una riunione ad alto livello sulla protezione dell'ambiente da tenersi nell'ambito della ECE-Ginevra.
2. Tali discussioni e negoziati si sono svolti nel corso del 1978 e del 1979; gli Stati membri sono stati regolarmente consultati e tenuti al corrente degli sviluppi.
3. Nella 34a sessione della ECE-Ginevra (27 marzo - 27 aprile 1979), si è convenuto di convocare detta riunione ad alto livello sulla protezione dell'ambiente a Ginevra dal 13 al 16 novembre 1979 e di sottoporre alla sua formale approvazione i seguenti progetti di documenti :
 - Convenzione e Risoluzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza;
 - Dichiarazione sulle tecnologie poco inquinanti o senza rifiuti e sul riutilizzo e il riciclo dei rifiuti;

Questi progetti sono stati approvati, con riserva di una messa a punto definitiva sotto il profilo giuridico e linguistico, da un gruppo speciale di esperti appositamente convocato dal Segretario esecutivo della ECE-Ginevra. Nel corso di questa riunione, tenutasi dall'11 al 14 giugno 1979, sono stati approvati i testi definitivi dei documenti di cui sopra, ora allegati alla presente Comunicazione.

4. La Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza è uno strumento cogente, i cui principi fondamentali prevedono fra l'altro che "le Parti contraenti, tenuto debitamente conto delle circostanze di fatto e dei problemi in oggetto, sono risolte a proteggere l'uomo e il suo ambiente dall'inquinamento atmosferico, e si sforzeranno di limitare e, per quanto possibile, di ridurre gradualmente e prevenire l'inquinamento atmosferico, compreso quello transfrontaliero a grande distanza". Le Parti contraenti "predisporranno senza indugio - attraverso scambi d'informazioni, consultazioni, attività di ricerca e di sorveglianza -

- 2 -

quelle politiche che serviranno a combattere contro gli scarichi d'inquinanti atmosferici (...)".

La Risoluzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza prevede l'applicazione provvisoria della Convenzione da parte dei firmatari in attesa della sua entrata in vigore. Contiene anche alcuni punti - come l'elaborazione di un documento sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai composti dello zolfo - sui quali le Parti non sono riuscite a trovare un accordo separatamente per quanto riguarda la loro inclusione nel testo della Convenzione.

La Dichiarazione sulle tecnologie poco inquinanti o senza rifiuti e sul riutilizzo e il riciclo dei rifiuti è una dichiarazione di intenzioni che contiene alcune raccomandazioni ai fini di un'azione da condurre sul piano nazionale e in merito ad iniziative internazionali da coordinare nello ambito della ECE-Ginevra.

5. L'articolo 14 della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, che consente alla Comunità Economica Europea di firmare la Convenzione stessa e di aderirvi come parte contraente, stabilisce quanto segue :

- " 1. La Convenzione sarà aperta alla firma (...) delle organizzazioni d'integrazione economica regionale, costituite da Stati sovrani, membri della ECE-Ginevra e competenti per negoziare, concludere e applicare accordi internazionali nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione.
2. Per le questioni che rientrano nella loro competenza, dette organizzazioni potranno esercitare a proprio nome i diritti e assumersi gli obblighi che la presente Convenzione attribuisce agli Stati membri che le compongono. Questi ultimi non potranno in tal caso esercitare individualmente i propri diritti."

La formulazione di questo articolo è stata negoziata allo scopo preciso di permettere l'adesione della Comunità quale parte contraente della Convenzione. L'inserimento dello stesso articolo nella Convenzione è stato ottenuto nonostante la forte opposizione delle delegazioni dell'URSS e di altri paesi dell'Est, mentre le delegazioni nordiche e quelle di altri paesi dell'Europa occidentale e degli Stati Uniti hanno validamente appoggiato gli sforzi della Comunità.

6. Al riguardo, la delegazione francese (che esercitava la presidenza del Consiglio), parlando a nome della Comunità Economica Europea in occasione della chiusura della 34a sessione della ECE-Ginevra (27 aprile 1979) ha dichiarato fra l'altro quanto segue :

" Siamo lieti di comunicare che la Comunità Economica Europea intende apportare il suo pieno contributo, nelle forme e con le modalità che le sono proprie, all'attuazione della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza. Le disposizioni della Convenzione consentono infatti alla Comunità Economica Europea di divenire parte di pieno diritto della stessa, in quanto precisano che la Convenzione è anche aperta alla firma e all'adesione di organizzazioni regionali d'integrazione economica che siano autorizzate a negoziare, concludere e attuare accordi internazionali nei settori disciplinati dalla stessa Convenzione e che dall'altro, tali organizzazioni potranno esercitare a proprio nome - limitatamente ai settori di loro competenza - i diritti e assumersi gli obblighi che la presente Convenzione conferisce agli Stati membri che la compongono."

7. Conformemente alla decisione presa nella 34a sessione annuale della ECE-Ginevra, la Convenzione verrà firmata nel corso della riunione ad alto livello che si terrà a Ginevra dal 13 al 16 novembre 1979 nell'ambito della ECE-Ginevra. In questa stessa occasione verranno adottate la Risoluzione e la Dichiarazione di cui sopra.

8. Per consentire alla Comunità di firmare la Convenzione insieme alle altre parti contraenti nel corso della riunione ad alto livello, è necessario che il Consiglio autorizzi con sufficiente anticipo il Presidente del Consiglio a designare le persone abilitate a firmare la Convenzione a nome della Comunità.

2... 77 - 4 - 77
9. Il Consiglio dovrà assicurarsi che gli Stati membri siano in grado di firmare la Convenzione contemporaneamente alla Comunità nel corso della riunione ad alto livello di novembre e che le procedure per la conclusione e la ratifica della Convenzione da parte della Comunità e degli Stati membri vengano espletate nel più breve tempo possibile dopo la firma.

10. In conclusione, la Commissione raccomanda al Consiglio :

a) In primo luogo e quanto prima possibile :

- di decidere la firma della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza e di autorizzare il Presidente del Consiglio a designare le persone abilitate a firmare a nome della Comunità detta Convenzione, con riserva della sua conclusione nel corso della riunione ad alto livello che si terrà dal 13 al 16 novembre 1979 nel l'ambito della ECE-Ginevra;
- di approvare la Risoluzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza e la Dichiarazione sulle tecnologie poco inquinanti o senza rifiuti e il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti.

b) In secondo luogo, di completare le procedure necessarie per la conclusione, da parte della Comunità, della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, adottando la proposta di decisione allegata alla presente Comunicazione.